



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Cod. Fisc./P.IVA: 00461850836
TEL. 0941/950820 - FAX 0941/921023



ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 19/05/2020

OGGETTO: Riformulazione delle misure di contenimento del virus da COVID-19

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020;

VISTO il D.L. n. 33/2020 del 16 Maggio 2020;

VISTO IL D.P.C.M. del 17 Maggio 2020;

VISTA L'ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del 30 Aprile 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana come parzialmente modificata ed integrata dalle ordinanze n. 19 e 20 del 01/05/2020;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 21/2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana il 17 Maggio 2020 con la quale, nel contesto delle linee guida introdotte con il D.P.C.M. del 17/05/2020, sono state rimosse alcune misure di contenimento che vietavano e/o limitavano:

- lo svolgimento di determinate attività produttive e commerciali;
- il libero spostamento delle persone sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
- la celebrazione di funzioni nei luoghi di culto;

VISTA la propria ordinanza n. 10/2020 del 04/05/2020 che ribadiva, le misure introdotte con le norme sopracitate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 del 18/08/2000;

VISTO l'Ordinamento Autonomo per gli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

DISPONE

- la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 10/2020 del 04/05/2020;
- la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande quali: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari nel rispetto, scrupoloso, delle prescrizioni previste dalle Linee Guida per il settore.
- la riapertura delle attività di parrucchiere, barbiere ed estetista con servizio anche a domicilio, purché nel rispetto scrupoloso delle prescrizioni previste dalle Linee Guida per il settore dei servizi alla persona.
- la riapertura delle attività di commercio al dettaglio a posto fisso e su aree private, nel rispetto scrupoloso delle prescrizioni previste dalle Linee Guida per il settore;
- la riapertura dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel rispetto scrupoloso delle prescrizioni previste, per il settore, dalle Linee Guida;
- la ripresa delle attività ricettive (bed & breakfast, case vacanza e similari) purché nel rispetto delle prescrizioni previste, per il settore, dalle Linee Guida;

- l'esenzione, per la stagione estiva 2020, della tassa comunale sul suolo pubblico per le attività che ne facciano richiesta, e comunque previa istanza e valutazione delle superfici concedibili da parte degli uffici competenti.
- che, con decorrenza 18/05/2020 e fino al 07/06/2020 è concessa la facoltà, di sospendere sia il turno di chiusura infrasettimanale per le attività di vendita al dettaglio che la giornata di riposo settimanale per le attività di servizio alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) nonché la giornata di riposo settimanale per i pubblici esercizi (bar). I titolari di esercizi sono autorizzati ad avvalersi della facoltà di rimanere aperti al pubblico fino alle 23.00; tale disposizione non si applica ai bar, pub e ristoranti i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato.
- Che l'accesso agli uffici pubblici e privati venga effettuato, preferibilmente, per appuntamento e, comunque, con il ricevimento di un solo utente per volta con obbligo di disinfezione delle mani all'ingresso e di uso di mascherina.

ORDINA

- la riapertura, alla pubblica fruizione, di parchi e ville comunali con la scrupolosa osservanza delle prescrizioni inerenti l'uso, sia da parte degli operatori addetti che dei visitatori, dei dispositivi di protezione individuali (guanti e mascherine);
- la riapertura del cimitero comunale con la scrupolosa osservanza dei dispositivi di protezione individuali (guanti e mascherine);
- la chiusura nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, escluse le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai; nelle predette giornate è autorizzato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
sempre nei giorni domenicali e festivi è consentito il servizio di asporto per le attività che trattano gastronomia pronta e prodotti freschi quali pasticceria o pasticifici.
- Nei locali pubblici (esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.), nelle aree pubbliche (strade, pizze, ville comunali, parchi comunali, ecc.), nei pubblici uffici, è fatto obbligo dell'uso della mascherina, per coprire naso e bocca a protezione di se stessi e degli altri. E' fatto sempre, obbligo di mantenere il distanziamento di almeno 1 (un) metro .

La presente ordinanza produce i propri effetti dal 18/05/2020 al 07/06/2020.

La Forza Pubblica e il Servizio di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza

DISPONE ALTRESI'

- Che la presente ordinanza, pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'Ente, venga inviata al presidente della Regione Siciliana, alla Protezione Civile Regionale Siciliana (soggetto attuatore), al Prefetto di Messina, al Comando della Compagnia dei Carabinieri di S. Agata di Militello, al Comando di Stazione dei Carabinieri di Capri Leone, al Commissario di Pubblica Sicurezza di Capo d'Orlando, alla Tenenza della Guardia di Finanza di S. Agata di Militello, al Responsabile Area Tecnica all'Assessore alla manutenzione, al Responsabile del servizio di Polizia Locale .
- Detta Ordinanza verrà notificata, con annesse le Linee Guida attinenti a ciascun settore tramite il Servizio di Polizia Locale, ai rispettivi operatori interessati.

INFORMA

- Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo, per via gerarchica, al Prefetto di Messina o , in alternativa , ricorso per via giurisdizionale innanzi al Tar di Sicilia - Sezione staccata di Catania entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario, al Presidente della Regione Siciliana, entro 120(centoventi) giorni dalla pubblicazione on line e sul sito web dell'Ente.
- Che il responsabile del procedimento di cui alla presente ordinanza, a mente di quanto previsto L.R. n° 10/1991, è il responsabile dell'Area amministrativa Istituzionale Dott. Scurria Gaetano .

AVVERTE

- Che per le violazioni alle norme di condotta prescritte con la presente Ordinanza si applicano le sanzioni di cui all'Art. 4 del D.L. n° 19 del 25 marzo 2020 ;
- Che per le violazioni che interessano le attività produttive assoggettate ad autorizzazioni è prevista, a mente di quanto dettato dal D.P.C.M. del 17/05/2020, la sospensione dell'attività da 5 (cinque) a 30 (trenta) giorni .

Dalla residenza municipale 19/05/2020



IL SINDACO
Filippo Borrello